

AMBITO TERRITORIALE 12

Comune Capofila: Falconara Marittima

Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara M.ma, Monte San Vito, Montemarciano, Polverigi

**REGOLAMENTO INTEGRATO
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
12/ASUR ZONA 7 DISTRETTO
NORD/ISTITUTI ACCREDITATI
PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA
DOMICILIARE PER I PORTATORI
DI HANDICAP**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.39 DEL 30 MAGGIO 2007

AMBITO TERRITORIALE 12

Comune Capofila: Falconara Marittima

Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara M.ma, Monte San Vito, Montemarciano, Polverigi

REGOLAMENTO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 12/ASUR ZONA 7 DISTRETTO NORD / ISTITUTI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER I PORTATORI DI HANDICAP

PREMESSO CHE

Il servizio di assistenza educativa domiciliare tende a prevenire e a rimuovere le condizioni che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona portatrice di handicap alla vita della collettività;

La Regione Marche, nel pieno rispetto della L.104/92 (all'art.8 lettera a), considera di valore preminente tutte le iniziative volte a realizzare la piena integrazione delle persone con handicap promovendo, tra gli altri, interventi di integrazione sociale (art.1 L.R.18/96 modificata dalla L.R.28/00 e successive integrazioni)

CONSIDERATO CHE

Il soggetto portatore di handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.(art.3 L.104/92)

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità, e che le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. (art.3 L.104/92)

Allo scopo di favorire la permanenza del disabile nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente sociale, la Regione Marche concorre nelle spese sostenute dai Comuni per garantire il servizio di assistenza domestica ed educativa prioritariamente rivolto a persone in situazione di handicap gravissimo in attuazione della legge n.162/98 (art.12 L.R.18/96 e succ. modifiche L.R.28/00)

SI APPROVA:

un regolamento del servizio di assistenza educativa domiciliare per i portatori di handicap secondo i seguenti articoli:

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Definizione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza educativa domiciliare per l'autonomia, la comunicazione e la socializzazione, servizio destinato in via prioritaria ai portatori di handicap in situazione di gravità certificati ai sensi della L.104/92 in età compresa tra 0 e 35 anni, quindi ai portatori di handicap permanente riconosciuti dalla L.104/92 della medesima fascia di età. Il servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, si realizza in ambito domiciliare ed extradomiciliare con possibilità di inserimento in percorsi lavorativi e di socializzazione, quale attività integrativa alle funzioni della famiglia e complementare alle attività specifiche socio-sanitarie.

Art. 2 – Obiettivi

Il servizio è erogato sulla base degli stanziamenti economici previsti nel bilancio dell'Ente, ha l'obiettivo di garantire l'assistenza educativa per l'autonomia, la comunicazione e la socializzazione del portatore di handicap in ambito domiciliare ed extradomiciliare per il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto di vita per la prevenzione dell'istituzionalizzazione, valorizzando ed integrando il ruolo educativo primario della famiglia. Gli obiettivi specifici del servizio sono:

AMBITO TERRITORIALE 12

Comune Capofila: Falconara Marittima

Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara M.ma, Monte San Vito, Montemarciano, Polverigi

1. garantire supporto nell'acquisizione di competenze inerenti le attività quotidiane riguardanti la sfera personale (acquisizione dell'autonomia nella gestione della propria persona) e sociale (spostamento, attivazione di funzioni pratiche, ecc.);
2. stimolare il mantenimento ed il consolidamento dei livelli raggiunti dell'autonomia personale e sociale;
3. sostenere ed alleviare la famiglia o gli altri soggetti deputati alla tutela nel carico educativo ed assistenziale.

Art. 3 – Titolarità

I titolari del servizio sono i Comuni che appartengono all'Ambito Territoriale Sociale 12 coincidente con il Distretto Nord dell'Asur Zona Territoriale n. 7.

Art. 4 – Integrazione socio-sanitaria

Il presente servizio viene erogato in ottemperanza ai principi "di integrazione socio-sanitaria" dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 12, dall'Asur Zona Territoriale n. 7 UMEE-UMEA Distretto Nord e da tutti gli altri soggetti (Istituti Accreditati, Cooperative Sociali, Volontariato) eventualmente coinvolti nell'attivazione dello stesso.

Art. 5 – Destinatari

Il servizio è rivolto a coloro che sono residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 12, che hanno un'età compresa tra 0 e 35 anni e che necessitano di assistenza educativa per l'autonomia, la comunicazione e la socializzazione in contesto domiciliare ed extradomiciliare.

Destinatari del servizio sono prioritariamente i disabili in possesso dell'attestazione di handicap in situazione di gravità, e, secondariamente, i disabili in possesso dell'attestazione di handicap permanente; attestazioni entrambe rilasciate dalla competente commissione socio-sanitaria ai sensi della L.104/92.

Art. 6 – Validità

Il presente regolamento decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle Amministrazioni Interessate per la durata di tre anni, salvo proroga con provvedimento finale.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 – Caratteristiche delle prestazioni

Il servizio risponde a bisogni di autonomia, comunicazione e socializzazione dei portatori di handicap integrando le funzioni primarie della famiglia e di eventuali soggetti deputati alla tutela sostenendoli nei compiti di cura, assistenza ed educazione.

L'assistenza educativa rientra nel progetto educativo individualizzato (PEI) definito dalle Unità Multidisciplinari dell'Asur Zona Territoriale n. 7 e degli Istituti Accreditati operanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n.12.

Il Progetto Educativo Individualizzato è finalizzato:

- allo sviluppo e mantenimento dell'autonomia personale e sociale
- a prevenire situazioni di isolamento e favorire la comunicazione
- a supportare la famiglia e gli eventuali soggetti deputati alla tutela nelle funzioni educative-assistenziali.

Il monte ore settimanali di assistenza educativa è proposto congiuntamente dall'Unità Multidisciplinare, e dall'assistente sociale comunale competente, sulla base degli obiettivi definiti nel "Progetto Educativo Individualizzato".

Art. 8 – Sedi

Il servizio a carattere individuale viene svolto a domicilio del soggetto o presso luoghi di integrazione sociale e lavorativa con attività personalizzate.

Art. 9 – Durata

Il servizio è erogato con carattere di continuità nell'anno solare sulla base della durata definita all'interno del progetto educativo individuale, prevedendo verifiche periodiche per il monitoraggio della situazione concordate con i soggetti coinvolti.

AMBITO TERRITORIALE 12

Comune Capofila: Falconara Marittima

Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara M.ma, Monte San Vito, Montemarciano, Polverigi

Art. 10 – Competenze istituzionali

Il servizio richiede un'attività integrata tra i servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.12 e servizi socio-sanitari dell'Asur Zona Territoriale n. 7-Distretto Nord e degli Istituti Accreditati operanti nel territorio dell'Ambito per favorire il mantenimento del soggetto portatore di handicap nel proprio ambiente di vita e per prevenire l'emarginazione e l'istituzionalizzazione.

E' di competenza dell'Asur Zona Territoriale n.7 Distretto Nord e degli Istituti Accreditati tramite le competenti Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva e Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta:

- redigere il progetto educativo individualizzato in collaborazione con la famiglia o altri soggetti deputati alla tutela e con tutti gli altri operatori coinvolti
- verificare periodicamente il progetto educativo individualizzato con i soggetti di cui sopra e con l'assistente sociale comunale competente per il caso
- fornire indicazioni all'assistente educatore per quanto attiene ai contenuti, alle strategie di lavoro e agli strumenti di verifica sul caso

E' di competenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.12:

- definire l'organizzazione del servizio
- ricevere e seguire l'iter della domanda, erogare le prestazioni e verificare, attraverso prassi concordate con gli altri soggetti coinvolti, l'espletamento del servizio
- effettuare controllo di qualità sullo svolgimento complessivo del servizio educativo
- individuare un assistente sociale referente che segua il caso (art.22 del presente regolamento)
- partecipare agli incontri delle Unità Multidisciplinari dell'Asur Zona Territoriale n.7-Distretto Nord e degli Istituti Accreditati per la programmazione unitaria e la verifica congiunta degli interventi sociali e sanitari

Art. 11 – Requisiti di ammissione

I requisiti per poter essere ammessi al servizio di assistenza educativa individuale per portatori di handicap sono:

- attestazione di handicap ai sensi della L.104/92
- essere in carico all'Unità Multidisciplinare competente dell'Asur Zona 7 Distretto Nord o di un Istituto Accreditato
- residenza di uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.12

Art. 12 – Domanda di ammissione

La domanda deve essere presentata ai Servizi Sociali del Comune di residenza dell'utente dai seguenti soggetti:

- Diretto interessato con capacità di autodeterminazione
- Famiglia
- Altro soggetto deputato alla tutela

Art. 13 – Criteri di accettazione della domanda

L'amministrazione Comunale competente, sulla base della documentazione prodotta di cui sopra all'art.11, accetta la domanda sulla base degli stanziamenti economici dell'Ente, tenendo altresì conto dei criteri di priorità di cui all'art.15 del presente regolamento.

Art. 14 – Modalità di ammissione e rinnovo

L'ammissione è determinata dall'Amministrazione Comunale e comunicata immediatamente agli interessati. Il rinnovo della prestazione è subordinato alla verifica nell'ambito dell'Unità Multidisciplinare competente.

Art. 15 – Criteri di priorità

Allo stato di handicap in situazione di gravità riconosciuto ai sensi della L.104/92 viene assegnata la priorità nella valutazione dell'ammissione al servizio.

AMBITO TERRITORIALE 12

Comune Capofila: Falconara Marittima

Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara M.ma, Monte San Vito, Montemarciano, Polverigi

Art. 16 – Variazione o cessazione del servizio

I soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione del caso, sono tenuti ad una reciproca informazione circa condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato.

I cambiamenti della situazione del soggetto valutati dagli operatori socio-sanitari possono comportare una ridefinizione dell'intervento (nuova valutazione dell'unità Multidisciplinare e nuovo PEI) e variazione del monte ore che, una volta autorizzate, vengono comunicate per iscritto dal Comune ai diretti interessati.

La cessazione del servizio può avvenire:

- A) su richiesta dell'interessato che sappia autodeterminarsi oppure della famiglia o di altro soggetto deputato alla tutela, ed è disposta dall'Amministrazione Comunale con nota definitiva al diretto interessato e ai soggetti coinvolti nel servizio.
- B) su richiesta del Comune al verificarsi delle seguenti circostanze:
 - raggiungimento degli obiettivi preposti, a seguito di valutazione dell'Unità Multidisciplinare competente;
 - sostanziale modifica delle condizioni che hanno determinato l'attivazione del servizio, a seguito di valutazione dell'Unità Multidisciplinare competente;
 - ingiustificata assenza, saltuaria o protratta nel tempo, del soggetto dal proprio domicilio tale da rendere inefficace, su valutazione dei servizi competenti, la prosecuzione del servizio stesso.

TITOLO III ONERI GESTIONALI E DIVIETI

Art. 17 – Compartecipazione economica

La compartecipazione economica degli utenti può essere definita in base al regolamento ISEE del Comune erogante il servizio.

Art. 18 – Divieti

E' fatto divieto all'assistente educatore:

- trasportare con mezzi propri il disabile.
- somministrare farmaci, con esclusione dei casi in cui ci siano precisi accordi con la famiglia o altri soggetti deputati alla tutela, con il medico curante del disabile e con i servizi coinvolti, informati preventivamente di tali necessità.
- Introdurre nel contesto di lavoro persone non autorizzate

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 19 – Assistente Educatore

L'Assistente Educatore si occupa, attraverso una metodologia di lavoro specifica, del processo di autonomia personale, di comunicazione ed integrazione dei soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

I compiti dell'Assistente Educatore si sostanziano in:

1) ATTIVITA' DIRETTE CON IL SOGGETTO IN AMBITO DOMICILIARE

- Supporto nello svolgimento degli atti quotidiani nell'ambiente di vita (aiuto nell'acquisizione di autonomia al momento del pasto, nell'igiene personale, affiancamento in attività specifiche);
- Promozione e mantenimento dell'autonomia personale e sociale;
- Supporto ai familiari o ad altre persone deputate alla tutela nella gestione educativa del disabile;
- Sviluppo dei sistemi di comunicazione verbale, non verbale e di comunicazione alternativa;
- Rivelazione e segnalazione ai servizi competenti di eventuali situazioni di rischio per il disabile in ambito familiare.

2) ATTIVITA' DIRETTE CON IL SOGGETTO IN AMBITO EXTRADOMICILIARE

- Mediazione dei rapporti con il gruppo dei pari ed integrazione in contesti socializzanti;
 - Addestramento in attività manuali, motorie, teatrali, espressive;
 - Azione di mediazione, sollecitazione e integrazione per la comunicazione tra soggetto e mondo esterno.
-

AMBITO TERRITORIALE 12

Comune Capofila: Falconara Marittima

Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara M.ma, Monte San Vito, Montemarciano, Polverigi

3) ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

- Partecipazione alle riunioni di programmazione e verifica del piano individualizzato con l'Unità Multidisciplinare competente e gli altri soggetti coinvolti al fine di acquisire conoscenze sul portatore di handicap in modo da possedere un quadro delle risorse oltre che dei deficit;
- Costruzione del proprio programma di lavoro a partire dalle esigenze del soggetto e dal piano educativo individualizzato con gli operatori sanitari, dando eventuali suggerimenti utili ed operativi;
- Programmazione, previo accordo con i soggetti coinvolti, delle modalità e dei tempi dell'intervento con il disabile e la sua famiglia o gli altri soggetti deputati alla tutela;
- Verifiche periodiche concordate con tutti i soggetti coinvolti del programma di lavoro.

Art. 20 – Sostituzione

Nel caso in cui si verifichi la sostituzione dell'assistente educatore, lo stesso, ove i servizi lo ritengano opportuno e necessario, garantisce l'affiancamento del nuovo operatore nei modi e nei tempi concordati con i servizi coinvolti.

Art. 21 – Coordinatore tecnico

Il coordinatore, se previsto come figura professionale dall'Ambito o dal Comune che gestisce il servizio, ha funzioni di:

- Integrazione e passaggio di informazioni tra assistenti educatori;
- Raccordo operativo tra le attività di programmazione complessiva e gli interventi specifici sui casi;
- Verifica di efficacia ed efficienza, proposta di strumenti informativi e di feedback per gli assistenti educatori, impostazione di modulistica tecnica e strumenti di rilevazione dei dati relativi all'utenza e al servizio;
- Punto di riferimento per gli assistenti educatori a garanzia della omogeneità metodologica del servizio;
- Organizzazione relativa alla assegnazione dei casi, alla gestione delle sostituzioni, alle riunioni di programmazione e alle eventuali richieste del personale.

Art. 22 – Referente del caso (case manager)

Il referente per il servizio in oggetto è l'Assistente comunale competente per l'handicap, il/la quale si rapporta con il coordinatore tecnico degli assistenti educatori, se previsto, o direttamente con gli educatori e la relativa Unità Multidisciplinare che ha redatto il Piano Educativo Individualizzato.
